



Tasso legale di interesse 1,6%

IN BREVE

Riferimenti:
Art. 1284 Codice civile
D.M. 10 dicembre 2025, G.U. 289 del 13 dicembre 2025

Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale di interesse diminuisce dal 2% al 1,6%.

1. Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 1,6% si applica dal 1° gennaio 2026.

2. Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto in relazione alle seguenti disposizioni fiscali.

2.1 Ravvedimento operoso

In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/1997, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari al 2% fino al 31.12.2025 e al 1,6% dal 1.1.2026 fino al giorno di versamento compreso.

2.2 Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

2.3 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Sul versante delle imposte indirette, un decreto adeguerà al nuovo tasso di interesse legale del 1,6% i coefficienti per determinare il valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

3. Effetti ai fini contributivi

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, tra l'altro, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo

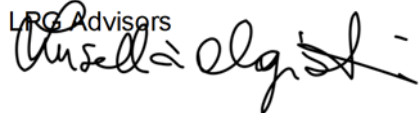
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa", sempre che il pagamento sia avvenuto entro i termini fissati dall'autorità amministrativa.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125